

# LEXAMBIENTE

RIVISTA TRIMESTRALE  
DI DIRITTO PENALE DELL'AMBIENTE

Con il supporto di



DIPARTIMENTO DI  
GIURISPRUDENZA  
SCHOOL OF LAW

ISSN 2612-2103

Rivista classificata scientifica per il settore IUS 17 da Anvur



## NUMERO 4 \ 2021

- Questioni processuali relative al delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-*quaterdecies* c.p.) di L. RAMACCI
- La qualificazione giuridica del percolato di discarica tra "rifiuti" e "acque di scarico" di A. GALANTI
- Le sanzioni nell'autorizzazione unica ambientale: tra vuoto di tutela e principio di legalità di E. RIVA
- Quando il giudice penale può disapplicare l'ordinanza sindacale in materia di rifiuti? La problematica distinzione tra vizi formali e vizi sostanziali di L. BISORI
- Il restyling del delitto d'incendio boschivo: limitate novità e nodi interpretativi irrisolti di G. REYNAUD



LEXAMBIENTE  
Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente  
Fasc. 4/2021

**QUESTIONI PROCESSUALI RELATIVE AL DELITTO DI ATTIVITÀ ORGANIZZATE  
PER IL TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI (ART. 452-QUATERDECIES COD. PEN.)**

**PROCEDURAL ISSUES RELATING TO THE CRIME OF ACTIVITIES ORGANISED  
FOR THE ILLEGAL TRAFFICKING OF WASTE (ARTICLE 452-QUATERDECIES OF  
THE CRIMINAL CODE)**

**di Luca RAMACCI**

**Abstract.** Il presente contributo analizza, attraverso la disamina della dottrina e della giurisprudenza, le principali questioni processuali relative al delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti determinate tanto dalla attuale formulazione dell'art. 452-*quaterdecies* quanto dal rapporto con altre disposizioni sostanziali e processuali.

**Abstract.** This contribution analyses, through an examination of legal theory and case law, the main procedural issues relating to the offence of organised activities for the illegal trafficking of waste arising both from the current wording of Article 452-*quaterdecies* and from the relationship with other substantive and procedural provisions.

**Parole chiave:** Rifiuti, traffico illecito, procedura penale

**Key words:** Waste, illegal trafficking, criminal procedure



**SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Effetti della collocazione nel codice penale – 3. L'attribuzione delle indagini all'ufficio del Pubblico Ministero distrettuale – 4. Art. 452-*quaterdecies* e criminalità organizzata – 5. Misure cautelari personali – 6. Natura, momento consumativo del reato e competenza territoriale – 7. Legittimazione alla costituzione di parte civile – 8. Sequestri e confische – 9. Disposizioni premiali – 10. L'abusività della condotta ed il ruolo del giudice penale**

## **1. Premessa**

Il delitto di “attività organizzate finalizzate al traffico illecito di rifiuti” è stato inserito, come è noto, nel d.lgs. 22\1997 (“decreto Ronchi”) dalla legge 23 marzo 2001, n. 9, aggiungendovi l'art. 53-*bis*.

La nuova disposizione, che vedeva la luce soprattutto grazie alle pressioni dell'associazione Legambiente, ebbe effetti significativi perché, prevedendo, di fatto, il primo delitto contro l'ambiente, punito con pene detentive non indifferenti, permetteva di impiegare mezzi di indagine, quali le intercettazioni, prima di allora non consentiti, ma non veniva ben accolta dalla dottrina<sup>1</sup>, la quale ebbe modo di criticare anche le modalità con le quali era stato redatto l'art. 53-*bis*.

Il testo originario è stato poi riprodotto nell'art. 260 d.lgs. 152\06 dopo l'abrogazione del “decreto Ronchi” e rimasto invariato fino al 2015 quando, con la legge 68\2015, che ha introdotto i delitti contro l'ambiente nel codice penale, è stato aggiunto il comma 4-*bis*, che prevede la confisca e del quale si dirà in seguito, per poi essere abrogato dal d.lgs. 21\2018 transitando nel codice penale, dove il medesimo decreto ha introdotto l'art. 452-*quaterdecies*, di identico contenuto, collocando l'antesignano dei delitti contro l'ambiente tra quelli di più recente introduzione.

Nei suoi 25 anni di vita il delitto è stato preso in esame in moltissime occasioni dalla giurisprudenza, superando indenne anche le censure di illegittimità costituzionale in più occasioni formulate e, sebbene mantenga gli originari difetti che la dottrina aveva puntualmente evidenziato, il suo ambito di applicazione può dirsi sufficientemente delineato.

---

<sup>1</sup> V., ad es., PRATI, *Il nuovo reato di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti: una norma problematica*, in *Ambiente - Consulenza e pratica per l'impresa* n. 7/2001 pag. 625 e ss.; VERGINE, *Sul delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti*, in *lexambiente.it*; BELTRAME, *Traffico illecito di rifiuti: tra dubbi e perplessità ... alla ricerca di parametri interpretativi* in *Ambiente Consulenza e pratica per l'impresa* n. 3/2004 pag. 229



Le numerose decisioni che riguardano questo reato, tuttavia, meno frequentemente attengono a questioni processuali, stante le più impellente necessità di definire quali condotte siano collocabili nella fattispecie astratta che il legislatore ha evidentemente inteso mantenere estremamente ampia, molti essendo i modi nei quali possono concretarsi quelle attività organizzate finalizzate al traffico illecito di rifiuti, come la casistica ha peraltro ampiamente dimostrato.

Nondimeno, alcune questioni meritano qualche riflessione.

## **2. Effetti della collocazione nel codice penale**

In primo luogo occorre dire che l'inserimento del delitto in esame nel codice penale, tra quelli contro l'ambiente, non ha avuto come unica conseguenza il rispetto del principio della riserva di codice di cui all'art. 3-*bis* cod. pen., introdotto dal citato d.lgs. 21\2018 ed una collocazione maggiormente confacente alla tipologia del reato che, come già detto, è stato il primo e, per lungo tempo, l'unico delitto contro l'ambiente, ma ha anche posto rimedio a tutte le incongruenze eventualmente derivanti dal fatto che, salvo nei casi di espresso riferimento all'art. 260 d.lgs. 152\06, ovvero ai delitti previsti da tale decreto (cfr. art. 452-*novies* cod. pen.), risultavano non applicabili al delitto in questione tutte quelle disposizioni contenenti un richiamo generico al Titolo VI-*bis* del codice penale<sup>2</sup>.

E' il caso, ad esempio, dell'aggravante di cui all'art. 452-*octies* cod. pen. la quale, riguardando i reati associativi di cui agli artt. 416 e 416-*bis* cod. pen. stabilisce, con riferimento al delitto di associazione per delinquere, un aumento della pena prevista dall'art. 416 cod. pen. solo nei casi in cui il sodalizio criminale sia diretto, in via esclusiva o concorrente, a commettere uno dei delitti contro l'ambiente di cui al Titolo VI-*bis*, il che rendeva l'aggravante inapplicabile, prima dell'inserimento nel codice dell'art. 452-*quaterdecies*, al delitto allora contemplato dall'art. 260 d.lgs. 152\06, come subito rilevato dalla dottrina.<sup>3</sup>

Altro effetto rilevante riguarda il raddoppio dei termini di prescrizione.

---

<sup>2</sup> Sebbene, come si dirà in seguito, qualche problema resta

<sup>3</sup> V. RUGA RIVA *I nuovi ecoreati* Torino, 2015, pag. 50; FIMIANI *La tutela penale dell'ambiente*, Milano, 2015, pag. 120



Infatti l'art. 1, comma 6 della legge 68\2015 ha modificato l'art. 157, sesto comma cod. pen., prevedendo il raddoppio dei termini di prescrizione per “*i delitti di cui al Titolo VI-bis del Libro Secondo*” del codice penale, tra i quali è soltanto ora compreso anche quello di attività organizzate finalizzate al traffico illecito di rifiuti.

Va inoltre ricordato che anche la menzione del delitto in questione tra quelli indicati dall'art. 51, comma 3-*bis* cod. proc. pen. determina i particolari effetti sulla interruzione del corso della prescrizione previsti per tale tipologia di reati dagli art. 160 e 161 cod. pen.

### **3. L'attribuzione delle indagini all'ufficio del Pubblico Ministero distrettuale**

Occorre inoltre considerare che, come è noto, la legge 13 agosto 2010, n.136 “*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*” ha disposto l'attribuzione della competenza sul reato in esame alle Procure Distrettuali dal 7 settembre 2010, attraverso la modifica dell'art. 51, comma 3-*bis* cod. proc. pen.

Si è trattato, certamente, di un intervento normativo di sicuro rilievo perché, come si è osservato<sup>4</sup>, ha evidenziato il fatto che il legislatore ha preso atto della sempre più frequente ingerenza della criminalità organizzata in campo ambientale e che le condotte che caratterizzano questo reato si sviluppano entro un ambito territoriale particolarmente vasto, di qui la necessità di coinvolgere nelle indagini un Pubblico Ministero particolarmente aduso a tale tipologia di investigazioni, quale quello distrettuale.

Nondimeno, non può negarsi che la scelta del legislatore, almeno inizialmente, ha vanificato la ultra-decennale esperienza acquisita dalle Procure ordinarie non soltanto in ragione del diretto contatto con le realtà territoriali locali, ma soprattutto per la specifica competenza dei gruppi specializzati costituiti in molti uffici di Procura per la trattazione dei reati ambientali, materia particolarmente complessa e che necessita di costante aggiornamento, sebbene il ricorso all'applicazione dei magistrati delle procure ordinarie alle DDA abbia potuto contenere gli effetti

---

<sup>4</sup> DI LEO *Il reato di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti. Modifiche in tema di competenza in lexambiente.it*, 2011



della modifica legislativa.

Tale innovazione ha inoltre determinato ulteriori conseguenze, prevedendo, come pure si è prontamente osservato<sup>5</sup>, la possibilità di operazioni sotto copertura attraverso la modifica dell'art. 9 della legge 146\2006 sempre ad opera della legge 136\2010<sup>6</sup>, sebbene da una sommaria disamina della giurisprudenza di legittimità non si abbia notizia dell'effettivo utilizzo di tale opportunità o, comunque, del fatto che di questioni concernenti l'utilizzazione di operazioni sotto copertura in indagini relative al delitto in rassegna sia stata investita la Corte di cassazione.

Nella medesima occasione si è pure ricordato come le modifiche apportate dalla legge 136\2010 abbiano anche determinato, quale ulteriore conseguenza, la possibilità di disporre intercettazioni telefoniche e tra presenti sussistendo sufficienti indizi di reato ed anche nei luoghi ove non necessariamente si sta svolgendo l'attività criminosa (ai sensi dell'art. 13 d.l. 152\91), nonché di avviare le indagini patrimoniali di cui all'art. 25 della legge 646\1982.

In tali ultimi casi, però, manca un richiamo esplicito al reato in esame, in quanto il d.l. 152\91 si riferisce genericamente ai delitti di "*criminalità organizzata*", mentre la legge 646\82 ai "*reati previsti dall'art. 51, comma 3-bis cod. proc. pen.*"

L'inserimento dell'art. 452-*quaterdecies* cod. pen. tra quelli contemplati dall'art. 51, comma 3-bis cod. proc. pen. comporta, inoltre, l'applicabilità anche al delitto in esame di tutte le disposizioni che richiamano la menzionata norma processuale, con riferimento, ad esempio, ai requisiti della prova (art. 190-*bis*), all'intercettazione di comunicazioni tra presenti quando si tratta di agevolare le ricerche di un latitante (art. 295, comma 3-*bis*), ai criteri di scelta delle misure cautelari (art. 275), alla competenza del GIP (art. 328, comma 1-*bis*), al coordinamento del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo (art. 371-*bis*)<sup>7</sup>.

---

5 DI LEO op. cit. il quale pone in evidenza come la mancanza di specifici riferimenti ad una catena di comando e possibili deleghe finalizzate ad autorizzare le operazioni sotto copertura - come invece previsto per i reati in tema di stupefacenti, terrorismo, sequestro di persona ed immigrazione clandestina, per i restanti reati previsti dall'art. 9 legge 146/2006 - potrebbe comportare la mancata attuazione della disposizione ovvero rilevanti rischi per l'agente sotto copertura, il quale "... autorizzato in modo estensivo e non 'formale' al compimento di atti in astratto costituenti reato per individuare le prove e gli autori di tali delitti, potrebbe vedersi esposto al rischio della negazione da parte del giudice della applicazione della scriminante per ragioni attinenti ad una interpretazione restrittiva della norma in questione, o all'impossibilità di deporre con il nome di copertura e quindi a rischi per la sua incolumità".

6 Inserendo l'art. 260 nel novero dei reati elencati nell'art. 9 che consentono tale tipologia di operazioni

7 Un elenco più dettagliato è rinvenibile in LOSENGO *Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e diritto vivente: ancora attuale e ragionevole la collocazione tra i reati di cui all'art. 51, comma 3 bis c.p.p.?*, in questa Riv. n. 4\2020, pag. 1



Va detto che, ad un sommario esame della giurisprudenza di legittimità, non risultano sottoposte all'esame della Corte di cassazione questioni afferenti alle attività appena richiamate, così come all'applicazione di misure di prevenzione personali e patrimoniali nei confronti dei soggetti di cui all'art. 4 d.lgs. 159/2011.

Sempre riguardo alle misure di prevenzione, occorre anche considerare - in ragione del fatto che le condotte sanzionate dall'art. 452-*quaterdecies* cod. pen. vengono, per lo più, poste in essere nell'ambito di attività tipiche di gestione di rifiuti che potrebbero essere in tutto o in parte oggetto di specifici titoli abilitativi - gli ulteriori effetti, conseguenti all'applicazione con provvedimento definitivo di dette misure, indicati dall'art. 67 d.lgs. 159/2011, tra cui quelli relativi alla impossibilità di conseguire licenze, autorizzazioni, iscrizioni o altri provvedimenti a contenuto autorizzatorio, ovvero alla decadenza di diritto di quelli già conseguiti, effetti peraltro conseguenti anche alla condanna con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello (art. 67, comma 8 d.lgs. 159/2011, che si riferisce ai delitti di cui all'art. 51, comma 3-*bis*).

Ulteriori conseguenze derivanti dall'applicazione di misure di prevenzione o dalla condanna o applicazione pena ex art. 444 cod. proc. pen. per il delitto in esame sono rinvenibili nel "Codice dei contratti pubblici" (d.lgs. 50/2016), laddove, nell'art. 80, tale evenienza viene indicata tra i motivi di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione ad una procedura d'appalto o concessione e, nell'art. 108, tra i motivi di risoluzione dei contratti pubblici.

L'art. 1, comma 7 della legge 68/2015 ha, infine, modificato all'art. 118-*bis* disp. att. cod. proc. pen., prevedendo, ai fini del coordinamento delle indagini, l'obbligo di comunicazione nei confronti del Procuratore nazionale antimafia da parte del Procuratore della Repubblica che procede per il delitto in esame<sup>8</sup>.

#### **4. Art. 452-*quaterdecies* e criminalità organizzata**

Si è visto in precedenza come, tra gli effetti della legge 136/2010, la dottrina abbia

---

<sup>8</sup> La norma richiama espressamente l'art. 260 d.lgs. 152/06, ma è ovvio che tale richiamo debba intendersi ora riferito all'art. 452-*quaterdecies* cod. pen.



individuato anche la possibilità di procedere ad attività di intercettazione ai sensi dell'art. 13 d. l. 152/91.

Tale disposizione, tuttavia, non effettua un mero richiamo all'art. 51, comma 3-*bis* cod. proc. pen., riferendosi, invece, come si è detto, ad indagini da svolgersi in relazione ad un “*delitto di criminalità organizzata*”, determinando tale evenienza (così come per la minaccia col mezzo del telefono) la deroga all'art. 267 cod. proc. pen. e l'applicabilità delle altre disposizioni contenute nell'articolo.

Si è dunque posto il problema della collocazione o meno del delitto di cui all'art. 452-*quaterdecies* tra quelli tipici di criminalità organizzata.

Un primo aspetto, che è stato già affrontato in dottrina<sup>9</sup>, riguarda la collocazione del delitto in questione nell'art. 53-*bis* cod. pen. anche dopo le modifiche dal d.lgs. 21/2018 che lo ha inserito nel codice penale.

Tale collocazione, si è correttamente osservato, pone l'art. 452-*quaterdecies* dopo l'elencazione dei reati fine dell'art. 416 cod. pen., che termina con il richiamo all'art. 602 cod. pen. e prosegue elencando gli artt. 416-*bis*, 416-*ter*, 452-*quaterdecies* e 630 cod. pen., dovendosi conseguentemente dedurre che il legislatore ha inteso richiamarlo a titolo autonomo<sup>10</sup>.

La collocazione “topografica” del delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti nell'art. 51, comma 3-*bis* cod. pen. non appare, dunque, risolutiva e pare piuttosto indicare, come si dirà anche in seguito, l'esigenza di attribuire le indagini al Pubblico Ministero distrettuale in considerazione delle modalità di commissione del reato che, come già detto, è caratterizzato da condotte quasi sempre poste in essere in un ambito territoriale esteso e richiede un particolare coordinamento in ambito investigativo.

La questione è stata nuovamente affrontata in dottrina<sup>11</sup>, ove si è affermato, dopo aver

---

9 LOSENGO, op. cit.

10 LOSENGO, op. cit. evidenzia anche le diverse, ma errate conclusioni (segnalate anche da RICCARDI e CHILOSI *Verso il diritto punitivo dell'ambiente, 'tra chi fa il lavoro onesto e i criminali'. Le novità del disegno di legge 'Terra mia'*, in *Giurisprudenza Penale Web*, 11/2020) contenute nella relazione illustrativa al disegno di legge “Terra mia” presentato dal Ministro dell'Ambiente nel settembre 2020, ove si indica il delitto in esame, inserito tra quelli di cui all'art. 51, comma 3-*bis* cod. proc. pen., come “*già contemplato quale reato fine delle associazioni*”. L'A. fa anche rilevare che l'evidenza della svista emerge pure dalla Relazione al d.lgs. 21/2018 (art. 3), ove si precisa che “*sul piano processuale (cfr. l'articolo 51, comma 3-*bis*, c.p.p.), poi, l'articolo 260 del testo unico ambientale è attribuito alla competenza della Direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo, al pari dei più gravi delitti in materia di criminalità organizzata*”

11 GALANTI *I delitti contro l'ambiente*, Pisa, 2021, pag. 334 e ss.



richiamato la giurisprudenza di legittimità, da interpretarsi in modo evolutivo, che la natura monosoggettiva (o meglio, “*solo eventualmente plurisoggettiva*”) del reato in esame non sarebbe di ostacolo alla collocazione del delitto in questione tra quelli di criminalità organizzata, valorizzando, in sostanza, il fatto che l’inclusione del reato in questione tra quelli compresi nell’art. 51, comma 3-*bis* cod. proc. pen. sarebbe indicativo della scelta del legislatore di considerare il delitto, in ragione della sua particolare natura o modalità di manifestazione, come di “criminalità organizzata”.

Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con riferimento alle disposizioni in tema di sospensione feriale dei termini relativi a procedimenti per reati di criminalità organizzata, hanno chiarito come, a tal fine, rilevi soltanto che la contestazione si inserisca nell'ambito di un procedimento di criminalità organizzata, intendendosi per tale quello che ha ad oggetto una qualsiasi fattispecie caratterizzata da una stabile organizzazione programmaticamente orientata alla commissione di più reati<sup>12</sup>.

Ancor prima, sempre sul medesimo tema, le Sezioni Unite avevano affermato che la nozione di criminalità organizzata identifica non solo i reati di criminalità mafiosa e assimilata, oltre i delitti associativi previsti da norme incriminatrici speciali, ma anche qualsiasi tipo di associazione per delinquere, ex art. 416 cod. pen., correlata alle attività criminose più diverse, con l'esclusione del mero concorso di persone nel reato, nel quale manca il requisito dell'organizzazione<sup>13</sup>.

Tali principi sono stati successivamente tenuti presenti e confermati dalla sentenza Scurato<sup>14</sup>, all'esito di una diffusa analisi del complesso e variegato panorama offerto dalla giurisprudenza e dalla dottrina circa la nozione di "criminalità organizzata", riconoscendo che quanto in precedenza affermato “(...) *consente di cogliere l'essenza di un delitto di "criminalità organizzata" e nel contempo di ricomprendere tutti i suoi molteplici aspetti, nell'ottica riconducibile alla ratio che ha ispirato gli interventi del legislatore in materia, tesi a contrastare nel modo più efficace quei reati che - per la struttura organizzativa che presuppongono e per le finalità perseguite - costituiscono fenomeni di elevata pericolosità sociale*”.

In quell’occasione le Sezioni Unite hanno anche ricordato come la giurisprudenza “(...) *abbia accolto una nozione ampia di ‘delitti di criminalità organizzata’, che valorizza le finalità perseguite dalla norma, le quali mirano a riconoscere uno strumento efficace di repressione di reati*

12 Cass. Sez. U, n. 37501 del 15/7/2010, Donadio

13 Cass. Sez. U, n. 17706 del 22/3/2005, Petrarca ed altri

14 Sez. U, n. 26889 del 28/4/2016, Scurato



*più gravi. Sono ricomprese in detta categoria, pertanto, attività criminose eterogenee, purché realizzate da una pluralità di soggetti, i quali, per la commissione del reato, abbiano costituito un apposito apparato organizzativo, con esclusione del mero concorso di persone nel reato. Ad essa non sono riconducibili solo i reati di criminalità mafiosa, ma tutte le fattispecie criminose di tipo associativo. È sufficiente la costituzione di un apparato organizzativo, la cui struttura assume un ruolo preminente rispetto ai singoli partecipanti”.*

Va peraltro osservato che la massima ufficiale della sentenza Scurato afferma che *“in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, ai fini dell'applicazione della disciplina derogatoria delle norme codicistiche prevista dall'art. 13 del D.L. n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, per procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata devono intendersi quelli elencati nell'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen. nonché quelli comunque facenti capo ad un'associazione per delinquere, con esclusione del mero concorso di persone nel reato”*, ma il riferimento all'art. 51, comma 3-bis cod. proc. pen. dovrebbe essere letto tenendo presente quanto affermato in motivazione, laddove viene dato atto del fatto che l'area dei *“reati distrettuali”* dallo stesso articolo delimitata, negli anni *“è stata progressivamente estesa con l'inserimento di altre fattispecie che suscitano allarme sociale, di natura associativa, ma anche mono-soggettiva. Ne è derivata l'estensione del perimetro applicativo della previsione normativa a una serie potenzialmente indeterminata di reati, del resto già provocata dal riferimento all'art. 7 del decreto-legge n. 152 del 1991”*.

Conseguentemente, sembra plausibile che il richiamo alla norma codicistica sia riferibile a quei reati che presentano le specifiche caratteristiche in precedenza delineate.

Deve a questo punto osservarsi che il reato di cui all'art. 452-*quaterdecies* cod. pen. non richiede, per la sua configurazione, una pluralità di soggetti agenti, trattandosi, come osservato sempre dalla giurisprudenza, di fattispecie mono-soggettiva, sebbene sia richiesta una pluralità di operazioni, in continuità temporale, relative ad una o più delle diverse fasi in cui si concretizza ordinariamente la gestione dei rifiuti<sup>15</sup>.

Della struttura del reato come appena ricordata, peraltro, si è tenuto conto nel riconoscerne la possibilità di concorso con il reato di cui all'art. 416 cod. pen., ritenendo necessaria la presenza

---

<sup>15</sup> V. Cass. Sez. 3, n. 4503 del 16/12/2005 (dep. 2006), Samarati. Conf. Sez. 3, n. 15630 del 12/1/2011, Costa e altri; Sez. 3, n. 36119 del 30/6/2016, Gavillucci



degli elementi costitutivi di entrambe le fattispecie, con la conseguente impossibilità di ricavare la sussistenza del reato associativo dalla mera sovrapposizione della condotta, allora descritta nell'art. 260 d.lgs. 152\06, con quella richiesta per l'associazione per delinquere, prevedendo tale ultimo reato la predisposizione di un'organizzazione strutturale, sia pure minima, di uomini e mezzi, funzionale alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti, nella consapevolezza, da parte dei singoli associati, di far parte di un sodalizio durevole e di essere disponibili ad operare nel tempo per l'attuazione del programma criminoso comune, che non può certo essere individuata nel mero allestimento di mezzi ed attività continuative organizzate e nel compimento di più operazioni finalizzate alla gestione abusiva di rifiuti indicate dall'art. 260 d.lgs. 152\06, richiedendosi, evidentemente, un'attiva e stabile partecipazione ad un sodalizio criminale per la realizzazione di un progetto criminoso<sup>16</sup>.

Alla luce di quanto appena detto, la soluzione interpretativa suggerita dalla dottrina richiamata in precedenza, la quale propende per l'inserimento in ogni caso del delitto in esame tra quelli di criminalità organizzata, sembra non perfettamente in linea con la nozione di criminalità organizzata profilata, peraltro in senso ampio, dalle Sezioni Unite, la quale, come si è visto, richiede specifici requisiti, tra cui si evidenziano, in particolare, la *“pluralità di soggetti, i quali, per la commissione del reato, abbiano costituito un apposito apparato organizzativo, con esclusione del mero concorso di persone nel reato”*, apparato che deve peraltro assumere *“un ruolo preminente rispetto ai singoli partecipanti”*.

Senza voler giungere ad una soluzione definitiva, restando la questione aperta per ciò che riguarda il delitto in esame, parrebbe dunque maggiormente conforme alle richiamate decisioni delle Sezioni Unite considerare come effettivamente riconducibili a pieno titolo alla criminalità organizzata le ipotesi di concorso tra reati associativi e delitto di cui all'art. 452-*quaterdecies* con tutte le conseguenze (come la possibilità di procedere ad attività di intercettazione ai sensi dell'art. 13 d. l. 152\91) riconducibili a tale classificazione, conseguenze che dovrebbero invece essere escluse nelle ipotesi in cui il delitto di attività organizzate finalizzate al traffico illecito non presenti tali caratteristiche.

In tale ultimo caso, tuttavia, resterebbero comunque salvi tutti gli effetti derivanti dalla inclusione del delitto in questione tra quelli elencati nell'art. 51, comma 3-*bis* cod. proc. pen.

---

<sup>16</sup> Così, Sez. 3, n. 5773 del 17/1/2014, Napolitano



Tale stato di cose viene criticato in dottrina<sup>17</sup> ma è rimasto immutato nonostante i ripetuti interventi modificativi che hanno interessato le disposizioni in precedenza menzionate, dando quindi l'impressione di una precisa scelta del legislatore.

Va poi segnalato che della possibilità, in genere, che alcune attività svolte in ambito ambientale siano di particolare interesse per la criminalità organizzata il legislatore ha tenuto conto, anche recentemente, laddove, con il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (*“Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”*), convertito nella legge 5 giugno 2020, n. 40 ha modificato, con l'art. 4-bis, l'elenco delle attività ritenute maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa contenute nell'art. 1, comma 53 della legge 6 novembre 2012, n. 190 (*“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*).

Tale articolo indicava sin dall'origine, tra le attività a rischio, il *“trasporto di materiali a discarica per conto di terzi”* ed il *“trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi”*.

Tali riferimenti sono stati però abrogati dal richiamato decreto legge 23/2020, il quale ha inserito nell'elenco un più ampio riferimento ai *“servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti”*.

Nel considerare le frequenti ingerenze delle associazioni criminali, anche di stampo mafioso, nelle attività di gestione di rifiuti, resta da osservare che tale preoccupante fenomeno non deve comunque far perdere di vista l'altrettanto significativa incidenza che hanno sul territorio altre attività illecite, ampiamente diffuse, non collocabili tra quelle direttamente riferibili alla criminalità organizzata.

Invero, qualificando genericamente gli illeciti ambientali di un certo rilievo con il termine *“ecomafia”*, ideato da Legambiente ed ormai entrato nel lessico comune, si corre il rischio che tali reati vengano considerati prerogativa del crimine organizzato, mentre invece costituiscono un serio

---

<sup>17</sup> Evidenziandosi in tal caso, secondo LOSENGO (op. cit.), profili di irragionevolezza ed incostituzionalità



pericolo per l'integrità dell'ambiente anche quella miriade di attività illegali svolte nell'ambito di normali attività di impresa, talvolta anche sulla scorta di titoli abilitativi rilasciati con estrema facilità.

Del resto, come si è già avuto modo di osservare in diverse occasioni, il termine "ecomafia" più che caratterizzare associazioni criminali appositamente costituite all'unico scopo di commettere reati ambientali, evidenzia piuttosto uno dei settori di interesse della criminalità organizzata, al pari di ogni altra attività illegale redditizia<sup>18</sup>.

Un'ulteriore conseguenza dell'essere il reato in esame riconducibile o meno a fattispecie riconducibili alla criminalità organizzata riguarda la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

Come è noto, l'art. 1, comma 1 d.lgs. 193\1990 ha introdotto, tra le norme di attuazione del codice di rito, l'art. 240-*bis*, che ha sostituito l'art. 2 l. 742/1969, il quale, al primo comma, stabilisce che in materia penale, la sospensione dei termini procedurali, compresi quelli stabiliti per la fase delle indagini preliminari, non opera nei procedimenti relativi ad imputati in stato di custodia cautelare, qualora essi o i loro difensori rinunzino alla sospensione dei termini. Il secondo comma della richiamata disposizione (introdotto dall'art. 21-*bis* del d.l. 306/1992, convertito, con modificazioni, dalla l. 356/1992, n. 356), stabilisce che la sospensione dei termini delle indagini preliminari di cui al primo comma non opera nei procedimenti per reati di criminalità organizzata.

Come ricordato dalla giurisprudenza<sup>19</sup>, tali disposizioni sono state interpretate dalle Sezioni Unite<sup>20</sup> nel senso che la deroga, prevista per i reati di criminalità organizzata, alla sospensione nel periodo feriale dei termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, riguarda anche quelli inerenti alle procedure incidentali in materia di misure cautelari reali, chiarendo altresì come sia ininfluyente che il reato specificamente contestato al singolo indagato sia eventualmente aggravato ai sensi dell'art. 7 d.l. 152\1991, rilevando soltanto che la contestazione si inserisca nell'ambito di un procedimento di criminalità organizzata, intendendosi per tale quello che ha ad oggetto una qualsiasi fattispecie caratterizzata da una stabile organizzazione programmaticamente orientata alla

<sup>18</sup> Lo si è già accennato, da ultimo, in RAMACCI *Prime osservazioni sull'introduzione dei delitti contro l'ambiente nel codice penale e le altre disposizioni della legge 22 maggio 2015 n. 68* in *lexambiente.it*, richiamando anche le dichiarazioni del Procuratore Nazionale Antimafia nel corso dell'audizione nella seduta n. 4 del 12 novembre 2013 davanti alla Commissione II della Camera dei deputati nell'ambito dell'indagine conoscitiva relativa alle proposte di legge poi concretatesi nella legge 68\2015

<sup>19</sup> Cass. Sez. 3, n. 28759 del 11/5/2017 (dep. 2018), Carnevale ed altri

<sup>20</sup> Cass. Sez. U, n. 37501 del 15/7/2010, Donadio, cit.



commissione di più reati.

Tale affermazione, si è pure ricordato, viene giustificata dal supremo organo nomofilattico osservando che, ai fini della disciplina di cui si tratta, la posizione specifica del singolo indagato è ininfluente, poiché ciò che rileva è la sua collocazione nell'ambito di un procedimento di criminalità organizzata, dal momento che lo scopo del legislatore è quello di evitare che le indagini preliminari subiscano pause o decelerazioni potenzialmente pregiudizievoli del risultato dell'attività d'indagine, e che tale scopo potrebbe essere compromesso se fossero consentite, nell'ambito dello stesso procedimento, dilazioni nella definizione di procedure incidentali riguardanti la posizione di questo o quell'indagato, dal momento che tali procedure sono intimamente connesse all'attività d'indagine e ne influenzano la pronta definizione.

Sulla base di tali considerazioni si è conseguentemente ritenuta non applicabile la sospensione feriale dei termini relativamente ad un procedimento cautelare relativo ad un sequestro finalizzato alla confisca "allargata" disposto con riferimento ai reati di cui agli artt. 416, commi 1, 2 e 3 e 452- *octies* cod. pen.; 81, 110, 452-*bis* cod. pen. e 260 d.lgs. 152\06, ciò in quanto il complesso delle disposizioni menzionate nell'inculpazione provvisoria faceva sì che la misura cautelare potesse considerarsi comunque adottata nell'ambito di un procedimento penale per fatti di criminalità organizzata.

## 5. Misure cautelari personali

Tra le conseguenze dell'inclusione del delitto di cui all'art. 452-*quaterdecies* tra quelli di cui all'art. 51 comma 3-*bis* cod. proc. pen. sempre applicabili e di cui si è appena detto c'è anche la presunzione relativa di adeguatezza della misura della custodia cautelare in carcere di cui all'art. 275, comma 3 cod. proc. pen.

In una recente occasione la giurisprudenza di legittimità<sup>21</sup> ha esaminato la questione, osservando come la presunzione possa essere superata "*solo sulla base di una valutazione, avente un carattere analitico, degli elementi peculiari del caso in esame i quali consentono di affermare*

---

21 Cass. Sez. 3 n. 30629 del 22/9/2020, PM in proc. R., commentata da MARINI *Traffico illecito di rifiuti e custodia cautelare in carcere: la presunzione relativa di adeguatezza* in RGAonline e da REGARD *La presunzione (relativa) di adeguatezza della custodia cautelare in carcere ed il reato di traffico illecito di rifiuti* in Dir. Giur. Agr. Amb. n. 1\2021



*che le esigenze cautelari riscontrate nella fattispecie siano suscettibili di essere soddisfatte anche con altre più blande misure*”, accogliendo quindi il ricorso del Pubblico Ministero il quale denunciava il vizio di motivazione dell’ordinanza con la quale il giudice del riesame aveva sostituito la misura originariamente applicata con quella, meno afflittiva, dell’obbligo di dimora.

La sentenza, che si limita a ritenere applicabile la presunzione relativa senza affrontare questioni particolari, è stata commentata dalla dottrina ponendo in evidenza quella che si ritiene essere una ingiusta conseguenza dell’inserimento del delitto di attività organizzate per il traffico di rifiuti nell’art. 51, comma 3-bis cod. proc. pen. e, cioè, la “*ingiusta equiparazione tra indagati effettivamente inseriti in contesti (anche geografici) di stampo mafioso ed indagati in relazione ai quali risulti addebitabile un singolo fatto di reato nello svolgimento di una attività imprenditoriale di norma lecita*”<sup>22</sup>.

Tali considerazioni, tuttavia, non convincono appieno, per una serie di ragioni.

In primo luogo, l’art. 51 cod. proc. pen. riguarda esclusivamente le funzioni del Pubblico Ministero e le attribuzioni del Procuratore della Repubblica distrettuale, considerando, nel comma 3-bis, una serie di reati ritenuti di particolare allarme sociale (e così indicati anche nei lavori parlamentari della legge 136/2010) che richiedono, principalmente ed in maniera evidente, un particolare coordinamento delle attività investigative ed una conseguente specializzazione. Coordinamento e specializzazione altrettanto evidentemente richiesti dagli altri reati, quali, ad esempio, quelli informatici, considerati in altri commi dell’art. 51 ed anch’essi attribuiti alla Procura distrettuale.

Le conseguenze derivanti dell’inserimento di un reato nel novero di quelli di cui al comma 3-bis dell’art. 51 non sono dunque il diretto risultato di tale collocazione, perché altre sono le finalità della norma codicistica, ma trovano applicazione in ragione del richiamo al comma 3-bis effettuato da altre norme.

Neppure pare corretta la comparazione tra diverse categorie di indagati – semplificando agli estremi il concetto testualmente riportato in precedenza, tra indagati “mafiosi” ed indagati “ordinari” – perché, come si è detto, la elencazione del comma 3-bis considera tanto reati associativi riconducibili alla criminalità organizzata in genere e finalizzati alla commissione di determinati delitti, associazioni di tipo mafioso (e scambio elettorale politico mafioso), quanto reati

---

<sup>22</sup> Così REGARD. op. cit., ma alle stesse conclusioni pervengono anche MARINI, op. cit. e LOSENGO, op. cit.



autonomamente considerati (quali il sequestro di persona a scopo di estorsione e quello in esame) non necessariamente correlati a fattispecie aventi carattere associativo ma per i quali si è ritenuta necessaria la trattazione da parte del Pubblico Ministero distrettuale.

La distinzione tra categorie di indagati, inoltre, si basa su una diffusa e distorta concezione dei reati ambientali, secondo cui gli stessi sarebbero meno gravi perché consumati nell'ambito di un'attività imprenditoriale "*normalmente lecita*", sostanzialmente considerandoli quali meri incidenti di percorso verificatisi per circostanze contingenti.

Tale modo di ragionare, al quale non è estraneo neppure il legislatore<sup>23</sup>, potrebbe essere condiviso con riferimento ad alcune ipotesi di reato contravvenzionale per la valutazione del singolo caso spettante al giudice penale secondo criteri specifici indicati dalla legge, ma non per interi settori, quale quello delle violazioni ambientali o, ad esempio, quello delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e giammai per un grave delitto come quello in esame, che richiede il dolo specifico e riguarda l'allestimento di mezzi e di attività continuative organizzate finalizzate al traffico di ingenti quantitativi di rifiuti.

Si tratta inoltre, come è noto, di un reato di pericolo presunto, il quale, per la sua configurabilità, non richiede né il danno ambientale né la minaccia grave dello stesso danno,<sup>24</sup> sicché anche una comparazione con altri delitti ambientali, come il disastro ambientale e l'inquinamento ambientale, rispetto ai quali non è esclusa la possibilità di concorso, risulta inconferente.

## **6. Natura, momento consumativo del reato e competenza territoriale**

L'ampia fattispecie astratta riferibile al delitto in esame ha ripetutamente impegnato la

---

<sup>23</sup> Della particolare attenzione del legislatore alle esigenze delle attività imprenditoriali si è detto in più occasioni, ma qui è sufficiente ricordare l'emblematico caso dell'art. 14, comma 4, lett. d) del decreto legge 9 febbraio 2021, n. 5 il quale nel trattare della semplificazione dei controlli nelle imprese (evidentemente in maniera a loro favorevole) prevedeva la "*collaborazione amichevole con i soggetti controllati al fine di prevenire rischi e situazioni di irregolarità*". La disposizione è stata poi modificata in sede di conversione eliminando la parola "amichevole" per respicenza o forse sulla spinta delle osservazioni critiche (v. AMENDOLA *Il controllo ambientale "amichevole" del governo dei professori* in *lexambiente.it*, 2012)

<sup>24</sup> Cass. Sez. 3, n. 26404 del 2/5/2013, Saturno. In senso conforme, Sez. 3, n. 19018 del 20/12/2012, Accarino ed altri; Cass. Sez. 3, n. 4503 del 16/12/2005 (dep. 2006), Samarati, Rv. 233292



giurisprudenza di legittimità nell'individuare il momento ed il luogo in cui lo stesso si perfeziona, avendo tale elemento incidenza sulla determinazione della competenza territoriale, questione che viene frequentemente prospettata, specie in processi preceduti da attività di indagine particolarmente complesse ed estese su più parti del territorio nazionale.

Il delitto è pacificamente qualificato come reato abituale, perché necessariamente integrato dalla realizzazione di più comportamenti della stessa specie<sup>25</sup> e, segnatamente, quale reato abituale proprio, in quanto caratterizzato dalla sussistenza di una serie di condotte che, singolarmente considerate, potrebbero anche non costituire reato, con l'ulteriore conseguenza che la consumazione deve ritenersi esaurita con la cessazione dell'attività organizzata finalizzata al traffico illecito dei rifiuti<sup>26</sup> e che «*alla pluralità delle azioni, che è elemento costitutivo del fatto, corrisponde un'unica violazione di legge*»<sup>27</sup>.

Considerando, poi, che il reato si concreta nella commissione di una pluralità di operazioni di traffico illecito di rifiuti attraverso l'allestimento di mezzi ed attività continuative organizzate, il luogo di consumazione è stato individuato, sempre dalla giurisprudenza, in quello in cui avviene la reiterazione delle condotte illecite, in quanto elemento costitutivo del reato<sup>28</sup>.

In un caso,<sup>29</sup> in cui la condotta si era concretata nell'abusiva ricezione e stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi nell'impianto aziendale degli imputati in violazione dell'autorizzazione e nell'attività di triturazione dei rifiuti nello stesso impianto in assenza di titolo abilitativo, con successivo smaltimento dei rifiuti in discarica con l'attribuzione fittizia del codice CER, che si presumeva essere comunque avvenuta, «*secondo la prassi e le regole, al momento di inizio del trasporto e, quindi, presso lo stabilimento in uscita*», mentre il trasporto era stato eseguito da terzi, si è ritenuto che già presso la sede della società il fatto-reato aveva determinato il comportamento punibile.

Nella medesima occasione, la Corte osservava che altri precedenti, richiamati dai ricorrenti a

---

25 Cass. Sez. 3, n. 29619 del 8/7/2010, Leorati e altri; Sez. 3, n. 46705 del 3/11/2009, Caserta, in Dir. e Giur. Agr. Alim. e Amb. n. 9/2010, pag. 549 con nota di MARASCIALLI *Le attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti una breve analisi del reato*. V. anche Sez. 3, n. 18669 del 8/1/2015, Gattuso

26 Cass. Sez. 3, n. 44629 del 22/10/2015, Bettelli ed altro. Conf. Sez. 3 n. 26585 del 28/5/2021, Franchini; Sez. 3, n. 16036 del 28/2/2019, Zoccoli; Sez. 3, n. 52838 del 14/7/2016, Serrao e altri; Sez. 3, n. 5742 del 20/10/2016 (dep. 2017), Sassetti ed altro

27 Così, testualmente, Sez. 3, n. 46705 del 3/11/2009, Caserta, Rv. 245605, cit.

28 Cfr. Cass. Sez. 3, n. 48350 del 29/9/2017, Perego; Sez. 3, n. 29619 del 8/7/2010, Leorati e altri; Sez. 3, n. 46705 del 3/11/2009, Caserta. V. anche Cass. Sez. 3, n. 26606 del 28/5/2021, Monaco

29 Cass. Sez. 3, n. 5742 del 20/10/2016 (dep. 2017), Sassetti ed altro, cit.



sostegno di una diversa individuazione della competenza territoriale,<sup>30</sup> riguardavano situazioni diverse, in cui il rifiuto veniva abusivamente conferito in ingenti quantità presso impianti che non potevano riceverli e che, mancando la previa illecita gestione e classificazione dei rifiuti stessi propedeutica al successivo smaltimento, la condotta punibile si era concretata presso il luogo di definitivo smaltimento.

Si è ulteriormente chiarito, in altra pronuncia<sup>31</sup>, richiamando la natura di reato necessariamente abituale del delitto in esame, che i fatti che ne caratterizzano la sussistenza debbono essere molteplici e che la reiterazione presuppone un arco di tempo che può essere più o meno lungo, ma comunque apprezzabile, con la conseguenza che la consumazione si ha con l'ultimo atto di questa serie di fatti, mentre il reato si perfeziona nel momento e nel luogo in cui le condotte poste in essere divengono complessivamente riconoscibili e ciò avviene quando l'agente realizza un minimo di condotte tipizzate dalla norma incriminatrice e, nella specie, dirette alla gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti, collegate tra loro da un nesso di abitudine, con la conseguenza che, attesa la struttura persistente e continuativa del reato, ogni successiva condotta di gestione illecita dei rifiuti, compiuta in costanza del nesso di abitudine, si riallaccia a quelle in precedenza realizzate, saldandosi con esse e dando vita a un illecito strutturalmente unitario.

Ferma restando, ovviamente, la competenza funzionale della DDA conseguente all'inclusione del delitto in esame tra quelli considerati dall'art. 51, comma 3-bis cod. proc. pen., si è inoltre stabilito, in presenza di reato associativo concorrente, articolato in diverse aree geografiche, che in difetto dei presupposti di applicazione delle regole generali fissate dall'art. 8 cod. proc. pen. deve essere data applicazione alle regole suppletive fissate per il reato più grave dall'art. 16 in relazione all'art. 9 cod. proc. pen.<sup>32</sup>.

Si è pure ricordato<sup>33</sup>, sempre in tema di competenza territoriale, come, nei confronti dell'attività investigativa del P.M. della Direzione distrettuale antimafia, in relazione a reati che

---

30 Cass. Sez. 3, n. 29619 del 8/7/2010, Leorati e altri, cit.; Sez. 3, n. 46705 del 3/11/2009, Caserta, cit.

31 Cass. Sez. 3 n. 14248 del 14/1/2021, Cammarata, in motivazione, dove si richiama, quanto alla definizione del reato abituale, Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017 (dep.2018), F.,

32 Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27413 del 26/6/2012, Amendolagine. Nel caso di specie la Corte, considerando che il giudice del riesame aveva fatto ricorso all'art. 9, comma 3 cod. proc. pen. (luogo di prima iscrizione del reato), ha ritenuto non censurabile tale scelta interpretativa escludendo la sussistenza dei presupposti per determinare la competenza ai sensi del primo comma del medesimo articolo, considerando l'ultimo luogo in cui era stata posta in essere una condotta integrante il reato associativo.

33 Cass. Sez. 3, n. 26606 del 28/5/2021, Monaco, cit.



rientrano nelle sue attribuzioni (e, quindi, nella competenza giurisdizionale del giudice del capoluogo del distretto), non si pongono problemi di connessione nel caso della scoperta di reati che esulino da quelli previsti dall'art. 51, comma 3-*bis* cod. proc. pen., ma semplicemente problemi di mantenimento della unitarietà delle indagini. Ciò in quanto a tale magistrato inquirente è attribuita certamente la potestà investigativa in relazione ai reati di cui alla norma anzidetta, ma se, nel corso delle indagini su detti reati, si profili la necessità di perseguire un reato diverso da quelli previsti da detta norma, non v'è disposizione che escluda il delitto dai poteri di indagine dell'organo inquirente del capoluogo del distretto. In tal caso, se si tratta di provvedimento di indagine soggetto a riesame, lo stesso va correttamente proposto al giudice del capoluogo del distretto<sup>34</sup>.

Nella medesima pronuncia si è anche ricordato che la competenza territoriale del giudice distrettuale presuppone che sia accertato il luogo di consumazione del reato compreso tra quelli indicati nell'art. 51, comma 3-*bis* cod. proc. pen. sulla base delle regole stabilite negli artt. 8 e 9, comma primo, cod. proc. pen. o, quando sia impossibile la loro applicazione, in base a quelle del successivo art. 16, potendosi far ricorso ai criteri sussidiari indicati nei commi secondo e terzo del citato art. 9 solo in via residuale, allorché non possano trovare applicazione quei parametri oggettivi che, garantendo il collegamento tra competenza territoriale e luogo di manifestazione di almeno uno degli episodi che costituiscono la vicenda criminosa, meglio assicurano il principio costituzionale della "naturalità" del giudice, come fisiologica allocazione del processo, fin quando e dove possibile nel "*locus commissi delicti*"<sup>35</sup>.

Deve tuttavia essere segnalata, perché riferita proprio al delitto in esame, una sentenza della Corte di cassazione, rimasta tuttavia isolata, secondo cui, allorquando fra i reati connessi ai sensi dell'art.12 cod. proc. pen. siano presenti reati di natura non associativa ricompresi fra quelli di cui all'art. 51, comma 3-*bis* cod. proc. pen., la deroga al principio generale - per il quale in caso di connessione fra reati la competenza spetta al giudice competente per il reato più grave - è limitata al solo trasferimento al giudice in sede distrettuale della competenza già attribuita, secondo le regole ordinarie, ad altro giudice del medesimo distretto. Sulla base di tale principio la Corte ha escluso che un procedimento per il delitto in esame, riguardante un reato a struttura non necessariamente associativa, ancorché incluso fra quelli di cui all'art. 51, comma 3-*bis*, cod. proc. pen., esercitasse

---

34 Richiamo testuale a Cass. Sez. 6, n. 30372 del 16/3/2004, Morelli

35 Principio già affermato in Cass. Sez. 1, n. 13929 del 17/3/2010, Confl. comp. in proc. Ye Zhiwei e altri



forza attrattiva rispetto ai procedimenti connessi riguardanti reati più gravi, commessi nel territorio di altro distretto<sup>36</sup>.

A tale decisione hanno fatto seguito altre due pronunce<sup>37</sup> le quali, dando conto del consolidato indirizzo e delle ragioni espresse nella sentenza Pelaggi, le hanno ritenute non condivisibili sul presupposto che il contenuto dell'art. 51, comma 3-*bis* cod. proc. pen. è conseguenza di una scelta del legislatore che predetermina, per una serie di reati, il criterio di attribuzione delle funzioni del pubblico ministero, su cui si ritiene radicata di riflesso la competenza territoriale del giudice.

La sentenza 16123/2018 richiama inoltre l'attenzione sul fatto che non vi siano distinzioni di sorta nell'elenco contenuto nel comma 3-*bis* dell'art. 51 e che l'effettuazione di una selezione quale quella ipotizzata nella sentenza Pelaggi potrebbe *“determinare effetti distonici rispetto al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge, per l'incertezza che obiettivamente da essa deriverebbe”*. Vengono inoltre richiamate le esigenze di coordinamento cui è sostanzialmente finalizzata la disposizione ed osservato come il legislatore abbia comunque confermato l'originaria decisione di inserire il delitto di attività organizzate finalizzate al traffico illecito di rifiuti nell'elenco del comma 3-*bis* allorquando è intervenuto con il d.lgs. 21/2018, modificando la collocazione del reato in esame nell'ordine di elencazione senza però apportare ulteriori modifiche.

All'esito di tale disamina la sentenza ha pertanto ribadito, proprio con riferimento al reato in esame, il principio secondo cui, in tema di competenza territoriale, non è consentito operare alcuna distinzione tra i reati elencati nell'art. 51, comma 3-*bis*, cod. proc. pen., con la conseguenza che, ove si proceda per uno qualsiasi di essi e per reati connessi, anche più gravi, la competenza territoriale del primo esercita una *vis attractiva* anche sugli altri.

Come si è avuto modo di vedere nell'esaminare le richiamate pronunce, le questioni relative alla consumazione del reato ed alla competenza territoriale per il delitto di attività organizzate finalizzate al traffico illecito di rifiuti, a fronte di criteri interpretativi sostanzialmente univoci offerti dalla giurisprudenza di legittimità, si presentano, in molti casi, di non facile soluzione in ragione delle diverse modalità con le quali le condotte sanzionate possono essere poste in essere e del fatto che le stesse, grazie all'estrema mobilità che caratterizza i rifiuti, possono svilupparsi,

---

36 Cass. Sez. 3, n. 52512 del 22/5/2014, Pelaggi in Dir. Pen. e Proc. n. 8/2015, pag. 1000 con nota di TROISI *Giudice competente in caso di connessione tra reati di "criminalità organizzata" e reati "comuni" più gravi*.

37 Cass. Sez. 1, n. 43599 del 5/7/2017, GIP Trib. Nola; Cass. Sez. 1, n. 16123 del 12/11/2018, GUP Trib. Roma



come spesso avviene, in ambiti territoriali diversi.

Tali evenienze rendono evidente la necessità di enucleare, fin dalle indagini preliminari, quegli elementi fattuali rilevanti per una corretta determinazione della competenza territoriale al fine di consentire al giudice di poter esaminare agevolmente ogni questione successivamente prospettata.

## **7. Legittimazione alla costituzione di parte civile**

La giurisprudenza di legittimità si è, in alcune occasioni, occupata della legittimazione alla costituzione di parte civile in procedimenti relativi al reato di attività organizzate finalizzate al traffico illecito di rifiuti senza che, tuttavia, ciò costituisse oggetto di particolari questioni, dovendosi ovviamente ritenere applicabili i principi generali già affermati, tenendo conto della condotta tipica sanzionata e della natura del reato.

Si rinvencono così pronunce nelle quale è pacificamente riconosciuta la legittimazione alla costituzione di parte civile di enti territoriali, associazioni ambientaliste e comitati, in favore dei quali viene disposta la rifusione delle spese sostenute nel grado di giudizio<sup>38</sup>.

In una più recente decisione<sup>39</sup>, riguardante un caso di partecipazione ad associazione a delinquere di tipo "transnazionale" dedita alla commissione di più delitti di attività organizzate per il traffico illecito di ingenti quantitativi di rifiuti speciali, nonché di falsità ideologica in atti pubblici e nella realizzazione dei reati-fine, è stata invece affrontata la questione della legittimazione alla costituzione di parte civile del consorzio Polieco.

A tale proposito la Corte evidenzia la natura del consorzio quale soggetto dotato di personalità giuridica e portatore di interessi qualificati riguardo al controllo ed al corretto

---

38 V. Cass. Sez. 3, n. 47870 del 19/10/2011, Giommi; Sez. 4, n. 29627 del 21/4/2016, Rubegni

39 Cass. Sez. 3, n. 1429 del 19/9/2019 (dep. 2020), Amendolagine annotata da FRANCO *La Corte di Cassazione torna a pronunciarsi in materia di associazione per delinquere finalizzata al traffico transfrontaliero abusivo di rifiuti* in questa Riv. n. 1\2020, pag. 82. La Corte ha specificato che, in materia di spedizioni transfrontaliere di rifiuti, in forza del rinvio alla disciplina europea contenuto nell'art. 194 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, la normativa italiana è integrata dal complesso delle disposizioni dei regolamenti comunitari che regolano tale attività e degli accordi bilaterali con i Paesi extracomunitari di cui all'art. 19 Reg. CEE n. 259 del 1993, nonché dei regolamenti dell'Unione che hanno integrato o modificato tale disciplina, le quali concorrono a definire gli obblighi cui sono tenuti a sottostare gli esportatori e i presupposti delle violazioni penalmente rilevanti, con conseguente configurabilità, nel caso della loro violazione e nella ricorrenza dei restanti presupposti, del reato di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti.



smaltimento dei rifiuti in plastica a base di polietilene, riconosciuto come tale dall'art. 234 d.lgs. 152\2006 indipendentemente, peraltro, dall'adeguamento dello Statuto allo schema-tipo approvato dal Ministro dello sviluppo economico.

## 8. Sequestri e confische

Una delle novità introdotte dalla legge 68\2015 con riferimento al delitto in questione riguarda le diverse possibilità di confisca quale ulteriore conseguenza dei delitti contro l'ambiente.

La legge è intervenuta anche sull'art. 260 d.lgs. 152\06 aggiungendovi un comma 4-bis in cui si dispone che *“è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca”* (il testo è rimasto immutato nell'art. 452-*quaterdecies* cod. pen., ove è presente nel quinto ed ultimo comma).

Come è noto, all'assenza di tale disposizione aveva ovviato la giurisprudenza di legittimità ammettendo comunque la possibilità della confisca dei mezzi di trasporto utilizzati nello svolgimento delle attività finalizzate al traffico illecito di rifiuti<sup>40</sup>.

Oltre che del sequestro preventivo finalizzato alla confisca, la giurisprudenza di legittimità si era in più occasioni occupata del sequestro c.d. impeditivo, riconoscendo la possibilità di applicare la misura cautelare reale con riferimento ad un'intera azienda allorché vi siano indizi che anche soltanto taluno dei beni aziendali sia, per la sua collocazione strumentale, utilizzato per la consumazione del reato, non ostando a ciò il fatto che l'azienda in questione svolga anche normali attività imprenditoriali<sup>41</sup>.

La modifica introdotta dalla legge 68\2015 ha, dunque, ovviato alla mancanza di una

---

40 Cass. Sez. 3, n. 4746 del 12/12/2007, Rocco; Sez. 3, n. 35879 del 25/6/2008, P.M. in proc. Fossati; Sez. 3, n. 33916 del 23/6/2010, Galipò. Si affermava testualmente *“...i veicoli impiegati per il traffico illecito di rifiuti costituiscono non già i mezzi contingentemente utilizzati per la commissione del reato, ma lo strumento essenziale che integra gli estremi della fattispecie astratta di reato, atteso che la norma punisce una serie di condotte che devono essere realizzate attraverso la predisposizione di mezzi e attività continuative organizzate”*

41 Cass. Sez. 3, n. 47918 del 12/11/2003, Rosafio. Conf. Sez. 3, n. 6444 del 7/11/2007 (dep. 2008), Donvito



previsione espressa di confisca alla quale aveva posto rimedio la giurisprudenza di legittimità prevedendo espressamente la confisca, anche per equivalente<sup>42</sup>.

Tale modifica, tuttavia, secondo la giurisprudenza di legittimità non consente di ritenere che, in precedenza, non vi fosse alcuna previsione che consentisse in via generale la confisca dei mezzi utilizzati per la commissione del reato di cui all'art. 260 d.lgs. 152/2006 ed avrebbe, sostanzialmente, assicurato continuità rispetto al "diritto vivente" formatosi in precedenza.<sup>43</sup>

Come si è già avuto modo di osservare,<sup>44</sup> la confisca prevista dall'ultimo comma dell'art. 452-*quaterdecies* presenta alcune differenze rispetto a quella di cui all'art. 452-*undecies* cod. pen.

Tale ultima disposizione contiene, infatti, un'elencazione tassativa dei reati per i quali è possibile la confisca diretta, tra i quali mancano non solo gli artt. 452-*ter* e 452-*quinquies*, ma anche l'art. 452-*quaterdecies* il quale, però, non era presente nel codice quando è entrata in vigore la legge 68/2015 che vi ha introdotto i delitti contro l'ambiente, essendo stato aggiunto, come si è detto, solo nel 2018, senza che però il legislatore abbia apportato modifiche finalizzate all'integrazione dell'elenco.

Manca inoltre, nell'art. 452-*quaterdecies*, il riferimento espresso alla sentenza di condanna o di "patteggiamento", presente invece nell'art. 452-*undecies*, sebbene sia evidente che, anche con riferimento al reato in esame, la condanna o l'applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. costituiscano presupposti necessari per disporre la misura ablativa.

Inoltre, l'art. 452-*undecies*, nel prevedere, nel secondo comma, la possibilità della confisca per equivalente, abbandona il ricorso all'elenco tassativo di cui si è detto e richiama genericamente i "*delitti previsti nel presente titolo*", riferendosi quindi a tutti, anche a quelli che nel primo comma fin dall'origine non richiama ed, ora, anche al delitto di cui all'art. 452-*quaterdecies*.

Si è ipotizzato, riguardo ai reati originariamente esclusi dall'elenco del primo comma, che potrebbe essersi trattato di una mera svista, ma in dottrina si è osservato che, in mancanza di errori macroscopici e difetti di coordinamento, la diversa formulazione dovrebbe ritenersi conseguenza di

---

42 La giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 3, n. 2284 del 28/11/2017 (dep. 2018), Benedetti ha affermato che il disposto di cui al comma 4-*bis* dell'art. 260 d.lgs. 152/06 si applica anche ai fatti precedenti all'entrata in vigore della disposizione anzidetta in quanto, con questa, il legislatore ha normalizzato il principio giurisprudenziale, preesistente alla novella, secondo cui, in tema di gestione illecita di rifiuti, è obbligatoria, ai sensi dell'art. 259 del d.lgs. n. 152 del 2006, la confisca dei mezzi di trasporto impiegati per il traffico illecito di rifiuti di cui al citato art. 260

43 Cass. Sez. 3, del 28/11/2017 (dep. 2018), Benedetti

44 RAMACCI *Il «nuovo» articolo 260 del d.lgs. 152/06, vecchie e nuove questioni* in *Amb. e Sv.* n. 3/2016 pag. 167



una precisa scelta del legislatore<sup>45</sup>, ipotizzandosi anche come potrebbe essere stato superfluo menzionare quella che sarebbe possibile considerare una mera circostanza aggravante<sup>46</sup>.

Inoltre, se si guarda al richiamo di cui al secondo comma, ora esteso anche all'art. 452-*quaterdecies*, vi sarebbe una duplicazione della previsione della confisca per equivalente che tale ultima disposizione già prevede (nel quarto comma).

Altra differenza è data dal fatto che l'art. 452-*undecies* stabilisce, nel terzo comma, che i beni confiscati ai sensi dei commi precedenti o i loro eventuali proventi siano messi nella disponibilità della pubblica amministrazione competente e vincolati all'uso per la bonifica dei luoghi (sebbene non sia spiegato con quali modalità), mentre nulla dice in tal senso l'art. 452-*quaterdecies*.

Manca inoltre, nell'art. 452-*quaterdecies*, anche l'ulteriore previsione, contenuta nell'ultimo comma dell'art. 452-*undecies*, che esclude l'applicazione della confisca nell'ipotesi in cui l'imputato abbia efficacemente provveduto alla messa in sicurezza e, ove necessario, alle attività di bonifica e di ripristino dello stato dei luoghi<sup>47</sup>.

Le differenze tra le due disposizioni non sono ovviamente passate inosservate, tanto che è stata posta in dubbio, davanti alla Corte di cassazione, la legittimità costituzionale dell'art. 452-*quaterdecies* ultimo comma. La questione sollevata è stata tuttavia ritenuta infondata considerando non irragionevole la previsione della confisca, che ha lo scopo, “*sia a fini sanzionatori sia special preventivi, di sottrarre i beni utilizzati per commettere tale reato, onde evitarne la ripetizione, e di dissuadere dalla sua nuova futura commissione, dunque la realizzazione di scopi tipicamente correlati alla funzione della sanzione penale, rimessi alla scelta del legislatore*”. Tale scelta, inoltre, è stata ritenuta né irragionevole, né abnorme, né in contrasto con il principio di uguaglianza per la mancata previsione di applicare l'eccezione prevista dall'art. 452-*undecies*, comma 4, trattandosi di una scelta rimessa alla discrezionalità del legislatore giustificata anche dalla diversità strutturale tra le fattispecie contemplate da tale disposizione e quella di cui all'art. 452-*quaterdecies* cod. pen., che considera condotte che possono anche non richiedere attività di bonifica o ripristino dello stato dei

---

45 FIMIANI *La tutela penale dell'ambiente*, Milano, 2015, pag. 128

46 RUGA RIVA, *I nuovi ecoreati* Torino, 2015, pag. 61

47 Come già osservato (RAMACCI *Prime osservazioni sull'introduzione dei delitti contro l'ambiente nel codice penale e le altre disposizioni della legge 22 maggio 2015 n. 68*, cit.) l'uso dell'avverbio «efficacemente» implica che la messa in sicurezza e la bonifica abbiano prodotto gli effetti ordinariamente conseguenti alla loro attuazione.



luoghi<sup>48</sup>.

La questione è stata successivamente riproposta e, anche in quell'occasione, la Cassazione, richiamando le precedenti pronunce, ha affermato che la confisca consentita dall'art. 452-*undecies* presenta profili peculiari, in quanto caratterizzata non tanto da una funzione punitivo-sanzionatoria, bensì da una funzione risarcitoria-ripristinatoria, alla luce dell'interpretazione letterale del terzo comma dell'articolo in esame, il quale prevede che i beni confiscati siano messi "*nella disponibilità*" della pubblica amministrazione e vincola la destinazione dei beni confiscati o dei proventi incamerati esclusivamente alla bonifica dei luoghi. Osserva inoltre la Corte che la confisca prevista dall'art. 452-*quaterdecies*, ultimo comma, invece, non solo non contiene una previsione analoga a quella di cui all'art. 452-*undecies* ma, anzi, contempla, al comma terzo, l'imposizione dell'obbligo per il condannato di effettuare il ripristino dello stato dell'ambiente, obbligo ulteriore e più ampio della semplice bonifica o messa in sicurezza del sito<sup>49</sup>.

Ve detto, poi, che la confisca prevista dall'art. 452-*quaterdecies* differisce, così come quella di cui all'art. 452-*undecies*, da quella di cui tratta l'art. 322-*ter* cod. pen., non essendo limitata ai soli beni costituenti il profitto o il prezzo del reato ovvero ai beni di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente al prezzo o profitto, ma comprendendo anche le cose che servono a commettere il reato, ampliando così non poco l'ambito di applicazione della disposizione, che potrà spiegare i suoi effetti oltre che sui mezzi di trasporto, anche su interi impianti o singoli macchinari. Viene inoltre espressamente indicato che la confisca opera anche sui beni dei quali il condannato ha la disponibilità anche indirettamente o per interposta persona.

Tanto l'art. 452-*quaterdecies* quanto l'art. 452-*undecies* escludono che la confisca possa riguardare

---

48 Così Cass. Sez. 3 del 6/11/2019 (dep. 2020), Porcelli annotata da INGRAO *La legittimità costituzionale dell'art. 452-*quaterdecies*, ult. co., c.p. e il suo rapporto con l'art. 452-*undecies* c.p.* in questa Riv. n. 2\2020, pag. 71. Analoga questione è stata peraltro sollevata con riferimento alle ipotesi contravvenzionali, ipotizzando la illegittimità costituzionale dell'art. 452-*undecies* laddove non prevede che l'istituto della confisca possa essere disapplicato, in caso di messa in sicurezza, attività di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi, anche in relazione alla violazione di cui all'art. 256 d.lgs. 152/2006 ancorché meno grave, ma anche in questo caso si è replicato che la confisca prevista dalla disposizione codicistica presenta profili peculiari, perché caratterizzata non tanto da una funzione punitivo-sanzionatoria, bensì da una funzione risarcitoria-ripristinatoria, laddove, invece, la confisca prevista dal d.lgs. 152/2006 integra una misura di sanzionatoria, con funzione eminentemente repressiva (Cass. Sez. 3 n. 15965 del 27 maggio 2020, Santarelli annotata da NUARA *Natura ibrida della confisca e finalità riparatoria della confisca ambientale: non vi è violazione del criterio di ragionevolezza e uguaglianza nella mancata previsione della possibilità di escludere la confisca in caso di bonifica o ripristino dei luoghi* in questa Riv., n. 3\2020, pag. 40

49 Cass. Sez. 3, n. 30691 del 5/8/2021, Praticò



beni appartenenti a persone estranee al reato.

Tra queste, come si è condivisibilmente osservato in dottrina, non è compresa la persona giuridica «*nell'ambito della cui attività produttiva o nel cui interesse l'inquinatore ha commesso il delitto ambientale*»<sup>50</sup>, considerando che il delitto in esame rientra tra i reati ambientali previsti dall'art. 25-*undecies* del d.lgs. 231/2001 sulla responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato<sup>51</sup>.

Altra ipotesi di confisca, conseguenza del delitto in esame è quella della c.d. “confisca allargata”.

L'art. 1, comma 4 legge 68\2015, nell'introdurre i delitti contro l'ambiente nel codice penale aveva infatti modificato l'articolo 12-*sexies*, comma 1, d.l. 306\1992, recante «*Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa*» e convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356 comprendendovi, oltre ai delitti di cui agli artt. 452-*quater* (disastro ambientale), e 452-*octies*, comma 1 (associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti ambientali), anche quello allora sanzionato dall'art. 260 d.lgs. 152\06.

Di conseguenza, anche in caso di condanna o applicazione pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per il delitto di attività organizzata finalizzata al traffico illecito di rifiuti è sempre disposta la confisca «*del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica*».

La legge 17 ottobre 2017, n. 161, con l'art. 31, ha modificato l'art. 12-*sexies* introducendovi, tra l'altro, un espresso richiamo ai delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-*bis* cod. proc. pen., tra i quali, come già detto, è compreso, a seguito delle modifiche ad esso apportate dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, l'art. 260 d.lgs. 152\06 il quale risultava, conseguentemente, richiamato due volte nell'art. 12-*sexies*.

A tale situazione si è poi ovviato con il d.l. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172, il quale, nel sostituire nuovamente il testo dell'art. 12-*sexies*, ha mantenuto il richiamo all'art. 51, comma 3-*bis* cod. proc. pen. eliminando la

---

50 RUGA RIVA, cit., pag. 62

51 In tema di confisca v., ad es., Cass. Sez. 3 n. 35173 del 18\9\2020, PM in proc. Virga con richiami a principi già affermati con riferimento ad altre fattispecie di reato



duplicazione del richiamo con il riferimento espresso all'art. 260 d.lgs. 152\06.

Le medesime disposizioni sono ora contenute nell'art. 240-*bis* cod. pen. introdotto dal già citato d.lgs. 21\ 2018, n. 21, il quale ha peraltro ulteriormente modificato l'art. 12-*sexies*.

Tale ricostruzione dei plurimi interventi modificativi che hanno interessato le richiamate disposizioni è stata effettuata anche dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha escluso che essa possa ritenersi indicativa dell'intento del legislatore di eliminare la “confisca allargata” quale conseguenza del delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, ciò risultando evidente non soltanto dagli atti dei lavori parlamentari relativi alla legge 171/2017, ove il duplice riferimento al medesimo delitto viene segnalato senza però essere preso in considerazione, ma anche dal contenuto stesso del decreto legge 148/2017, che amplia l'elenco dei reati per i quali la confisca è consentita (inserendo, ad esempio, alcune ipotesi di falso nummario ed alcuni reati informatici). Ciò in quanto *“sarebbe del tutto illogico ritenere che il legislatore, dopo aver introdotto i delitti contro l'ambiente, prevedendo per gli stessi pene severe ed altre rilevanti conseguenze in caso di condanna, abbia voluto definitivamente eliminare la possibilità della confisca di cui all'art. 12-*sexies* con riferimento al solo delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, reato connotato da una obiettiva gravità, inserendo nel contempo nel medesimo articolo altri reati prima non presenti e, addirittura, non avvedendosi del fatto che il delitto di cui all'art. 260 d.lgs. 152\06, una volta espunto, restava comunque ricompreso nell'ambito di applicazione dell'art. 12-*sexies* in forza del richiamo contenuto nell'art. 51, comma 3-*bis* cod. proc. pen.”*<sup>52</sup>.

## 9. Disposizioni premiali.

Alcune questioni di natura processuale, che la giurisprudenza non ha ancora affrontato, potrebbero sorgere con riferimento alle c.d. disposizioni premiali ed altre norme introdotte dalla legge 68\2015<sup>53</sup>.

Occorre infatti considerare e confrontare il contenuto di alcuni articoli del codice penale.

---

<sup>52</sup> Cass. Sez. 3, n. 28759 del 11/5/2017 (dep. 2018), Carnevale ed altri, cit.

<sup>53</sup> Se ne è già accennato in RAMACCI *Il “nuovo” art. 260 del D.Lgs. n.152/2006, vecchie e nuove questioni*, cit. e in *Prime osservazioni sull'introduzione dei delitti contro l'ambiente nel codice penale e le altre disposizioni della legge 22 maggio 2015 n. 68*, cit.



L'art. 452-*quaterdecies* cod. pen. stabilisce, così come in precedenza l'art. 260 d.lgs. 152/06, che “il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente”<sup>54</sup>.

L'art. 452-*decies* cod. pen. prevede, inoltre, il c.d. ravvedimento operoso, stabilendo riduzioni di pena con riferimento ai delitti “contenuti nel presente titolo”, per l'associazione per delinquere (art. 416 cod. pen.) aggravata ai sensi dell'articolo 452-*octies* e per il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti<sup>55</sup>, in favore di chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza e alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi (in tal caso la riduzione di pena è dalla metà a due terzi). Una riduzione da un terzo alla metà è prevista per colui che aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Il comma 4 dell'art. 452-*undecies* esclude, poi, l'applicabilità della confisca qualora l'imputato abbia efficacemente provveduto alla messa in sicurezza e, ove necessario, alle attività di bonifica e di ripristino dello stato dei luoghi ma, per le ragioni già dette, non riguarda il delitto di cui all'art. 452-*quaterdecies*.

---

<sup>54</sup> La Corte di cassazione (Sez. 3, n. 791 del 25/5/2017 (dep. 2018) Fasano ed altri) ha precisato che non rientrano tra i presupposti del reato in esame né il danno ambientale né la minaccia grave dello stesso danno, atteso che la previsione di ripristino ambientale, secondo cui il giudice ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente, si riferisce alla sola eventualità in cui il danno o il pericolo si siano effettivamente verificati e non muta la natura del reato da reato di pericolo presunto a reato di danno. Conseguentemente, perché possa trovare applicazione tale disposizione occorre l'accertamento delle conseguenze dannose o pericolose della condotta, da eliminare onde beneficiare della sospensione condizionale della pena, ai sensi della disposizione citata, non potendo presumersi l'esistenza di danno o pericolo per l'ambiente solamente per effetto ed in conseguenza della consumazione del reato, tenendo anche conto della circostanza, sottolineata dal ricorrente, che i rifiuti accumulati erano costituiti da inerti provenienti da attività di costruzione e demolizione o da terre, come tali non comportanti necessariamente percolazione o rilascio di sostanze pericolose sul terreno.

<sup>55</sup> E' evidente che l'intervenuta abrogazione dell'art. 260 d.lgs. 152/06, espressamente richiamato dall'art. 452-*decies* è irrilevante, restando il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti compreso entro l'ambito di applicazione di tale ultima disposizione in conseguenza del richiamo effettuato ai “delitti di cui al presente titolo” che comprende ora anche l'art. 452-*quaterdecies*



L'art. 452-*duodecies* cod. pen. stabilisce che, in caso di condanna o “patteggiamento” per “*taluno dei delitti previsti dal presente titolo*” (quindi, anche per quello di cui all'art. 452-*quaterdecies*), il giudice deve ordinare il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, la cui esecuzione va posta a carico del condannato e, in caso di insolvibilità dello stesso, delle persone giuridiche di cui all'art. 197 cod. pen. e che deve essere eseguito, come disposto dal comma 2, applicando le disposizioni di cui al Titolo II della Parte Sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di ripristino ambientale.

Deve infine considerarsi che, secondo quanto disposto dall'art. 452-*terdecies* cod. pen., il non provvedere alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi disposto dal giudice (ovvero da un'autorità pubblica o imposto dalla legge) configura il delitto di omessa bonifica.

Ciò premesso, occorre considerare la diversità di alcuni dei termini utilizzati nelle menzionate disposizioni.

Il “*ripristino dello stato dell'ambiente*” è un termine utilizzato soltanto nella norma in esame, dal significato estremamente vago, che non si rinviene altrove e che ha suscitato non poche perplessità da parte della dottrina,<sup>56</sup> che si è chiesta, in primo luogo, se si tratti di una pena accessoria oppure di una sanzione amministrativa irrogata dal giudice penale, osservando anche come, nel medesimo comma, sia prevista la possibilità, per il giudice, di subordinare la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena alla “*eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente*”, sostanzialmente coincidente con l'obbligo di ripristino, cosicché la subordinazione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente risulterebbe di fatto impossibile se tale eliminazione altro non rappresentasse se non il contenuto dell'ordine di ripristino già obbligatoriamente emesso<sup>57</sup>, rilevando anche la minore portata dell'ordine ripristinatorio rispetto alla integrale eliminazione del danno o del pericolo, osservando come l'interprete si veda costretto “*...a distinzioni talora cervelotiche tra il concetto di «ripristino dello stato dell'ambiente» e quello di «eliminazione del danno» (il primo obbligatorio ed il secondo*

---

56 PRATI *Il nuovo reato di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti: una norma problematica*, in *Ambiente - Consulenza e pratica per l'impresa* n. 7/2001 pag. 625, definisce la disposizione “confusa e scomposta”. V. anche VERGINE, *Sul delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti*, in *lexambiente.it*; BERNASCONI – GUERRA, *Commento all'art. 53-bis*, in *Codice Commentato dei reati e degli illeciti ambientali*, a cura di GIUNTA, Padova, 2005, pag. 1231; VITA, *Delitto di “attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti”: elementi costitutivi* in *Riv. Pen.* n. 5/2011, pag. 475

57 VERGINE, cit.



*solo eventuale*)»<sup>58</sup>.

Se si pone ora l'attenzione al "ravvedimento operoso" di cui all'art. 452-*decies*, si rileva come il riferimento alla "messa in sicurezza", alla "bonifica" e al "ripristino dello stato dei luoghi" (quest'ultimo "ove possibile"<sup>59</sup>) potrebbe, in tutto o in parte, coincidere con il ripristino e l'eliminazione del danno previsti dal quarto comma dell'art. 452-*quaterdecies*, seppure con alcune differenze che pare opportuno segnalare.

Il ravvedimento operoso, infatti, deve verificarsi prima della condanna, mentre quanto disposto dal quarto comma dell'art. 452-*quaterdecies* presuppone la condanna o il "patteggiamento" della pena.

L'art. 452-*decies*, inoltre, indica come termine per la messa in sicurezza, bonifica e ripristino dello stato dei luoghi la dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, limitando conseguentemente l'ambito di operatività della disposizione al giudizio ordinario, dal momento che, come osservato in dottrina, in caso di applicazione pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., così come nel giudizio abbreviato manca la dichiarazione di apertura del dibattimento<sup>60</sup>.

L'art. 452-*quaterdecies* si limita a menzionare il ripristino dell'ambiente e l'eliminazione del danno o del pericolo, mentre per il ravvedimento operoso è necessario provvedere "concretamente" alla messa in sicurezza, bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi, sicché deve escludersi l'operatività della disposizione premiale in caso di mere operazioni preliminari o attivazione delle procedure amministrative di cui agli artt. 239 e ss. d.lgs. 152\06.

Le attività indicate possono individuarsi in quelle definite dall'art. 240 d.lgs. 152\06<sup>61</sup> (sebbene per la messa in sicurezza l'art. 452-*decies* non specifichi a quale, tra quelle indicate dal d.lgs. 152\06, intenda riferirsi<sup>62</sup>) e si distinguono tra loro, come si evince dalla definizione stessa, per il progressivo grado di mitigazione degli effetti inquinanti che assicurano: dalla funzione di contenimento della messa in sicurezza d'emergenza al completo recupero di un sito "*alla effettiva e*

---

58 PRATI, cit.

59 Si noti che, originariamente, anche con riferimento al delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti la subordinazione della sospensione condizionale alla eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente era prevista "ove possibile", ma l'inciso è stato in seguito eliminato

60 FIMIANI cit., pag. 126

61 Si veda anche l'Allegato 3 al Titolo V della Parte Quarta del d.lgs. 152\06

62 L'art. 240 definisce infatti, alla lettera m) la "*messa in sicurezza d'emergenza*", alla lettera n) la "*messa in sicurezza operativa*" ed alla lettera o) la "*messa in sicurezza permanente*"



*definitiva fruibilità per la destinazione d'uso conforme agli strumenti urbanistici*" del ripristino<sup>63</sup>.

L'applicabilità della misura premiale non prevede alternativa tra la messa in sicurezza e la bonifica, essendo la prima prodromica alla seconda<sup>64</sup>, mentre solo per il ripristino, come si è detto, vi è un riferimento al fatto che lo stesso sia possibile, circostanza, questa, che pone ulteriori problemi: mancando l'avverbio "tecnicamente" presente nell'art. 452-*duodecies*, si è infatti ipotizzato che l'impossibilità possa essere anche determinata da ragioni economiche<sup>65</sup>.

Tralasciando di considerare altre questioni che si prospettano nel considerare i contenuti dell'art. 452-*decies*,<sup>66</sup> deve osservarsi che la diversa terminologia utilizzata è evidentemente conseguenza dell'aver mantenuto il testo originario dell'art. 53-*bis* introdotto nel d.lgs. 22\1997 nel 2001 e che tale situazione potrebbe determinare, in caso di condanna per il delitto di cui all'art. 452-*quaterdecies* preceduta da ravvedimento operoso effettuato mediante messa in sicurezza, bonifica o ripristino, qualche problema, specie in sede di esecuzione, nell'individuare l'ambito di efficacia dell'ordine ripristinatorio o della condizione cui viene subordinata la sospensione della pena in relazione alle eventuali residue conseguenze della condotta sanzionata, ponendosi in sostanza la questione di stabilire quali effetti concreti abbia avuto il ravvedimento operoso e, sulla base di tale verifica, quali altre attività siano ancora necessarie per il ripristino o l'eliminazione del danno.

Altro aspetto di rilievo riguardante l'art. 452-*decies*<sup>67</sup> è quello della possibilità di richiedere al giudice, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, la sospensione del procedimento per un tempo congruo, comunque non superiore a due anni e prorogabile per un periodo massimo di un ulteriore anno, al fine di consentire le attività «di cui al comma precedente».

E' evidente che il riferimento riguarda attività diverse dalla condotta collaborativa, che non potrebbe giustificare la sospensione del processo, diversamente dall'esigenza di consentire

63 Una definizione (più ampia) di "ripristino" si rinviene anche nell'art. 302, comma 9 d.lgs. 152\06 in tema di danno ambientale

64 RUGA RIVA, cit., pag. 57 ritiene che per applicare la misura premiale sia sufficiente la sola messa in sicurezza permanente, soluzione interpretativa non condivisa però da FIMIANI, op cit., pag. 125 il quale richiama anche la conforme Relazione del Massimario della Corte di cassazione n. III\04\2015

65 RUGA RIVA, cit, pag. 57

66 Ad esempio, il rapporto con l'art. 62, n. 6 cod. pen. (di cui tratta FIMIANI, cit., pag. 123), le questioni riguardanti le condotte di collaborazione rispetto alle quali, come si è già avuto modo di osservare, potrebbero tornare utili alcuni principi già elaborati dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento all'art. 73, comma 7 d.P.R. 309\90 in materia di stupefacenti escludendo, quindi, dichiarazioni prive di riscontri, meramente rafforzative del quadro probatorio già disponibile, riguardanti circostanze di marginale rilevanza e richiedendosi, al contrario, una collaborazione caratterizzata da concretezza ed efficacia per i fini investigativi

67 Anch'esso già considerato in precedenza in RAMACCI *Prime osservazioni sull'introduzione dei delitti contro l'ambiente nel codice penale e le altre disposizioni della legge 22 maggio 2015 n. 68*, cit.



all'imputato di portare a termine attività tecnicamente complesse che potrebbero richiedere tempo.

Peraltro dette attività, come viene espressamente precisato, devono già essere in corso di esecuzione e di tale evenienza deve esservi certezza, non essendo giustificabile una stasi del processo sulla base di una mera dichiarazione di intenti.

Il riferimento specifico all'esecuzione, inoltre, riguarda attività materialmente in atto, dovendosi quindi escludere, ancora una volta, che possano assumere rilevanza l'espletamento di operazioni preliminari o la mera attivazione di procedure amministrative.

L'accertamento circa la sussistenza dei presupposti per la sospensione dovrà, inoltre, essere improntato a criteri di estremo rigore, considerato che, sebbene sia prevista, per tutto il periodo, anche la sospensione dei termini di prescrizione, la paralisi del processo per più anni, provocata sulla base di presupposti infondati, potrebbe avere conseguenze rilevanti sugli esiti dell'istruzione dibattimentale o potrebbe essere utilizzata per finalità del tutto diverse<sup>68</sup>.

L'inserimento dell'art. 452-*quaterdecies* nel codice penale pone, ora, l'ulteriore problema dei rapporti tra le misure ripristinatorie in esso previste ed il contenuto dell'art. 452-*duodecies*, il quale, come si è detto, esplica il suo ambito di operatività con riferimento ai “*delitti previsti dal presente titolo*”, tra i quali non rientrava, al momento dell'entrata in vigore della legge 68\2015, l'articolo 260 d.lgs. 152\06.

Attualmente, dunque, in caso di condanna o “patteggiamento” per il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti il giudice si trova a dover fare riferimento tanto al quarto comma dell'art 452-*quaterdecies* quanto all'art. 452-*duodecies*, i cui contenuti non sono neppure coincidenti, prevedendo il primo, come si è già detto, il “*ripristino dello stato dell'ambiente*” ed il secondo non soltanto il “*recupero*” ma anche, “*ove tecnicamente possibile*”, il “*ripristino dello stato dei luoghi*” la cui esecuzione va posta a carico del condannato e, in caso di sua insolvibilità, delle persone giuridiche di cui all'art. 197 cod. pen. Deve inoltre essere eseguito applicando le disposizioni di cui al Titolo II della Parte Sesta del d.lgs. 152\06, in materia di ripristino ambientale.

---

68 FIMIANI, cit. pag. 126, condivisibilmente richiama i criteri stabiliti dalla giurisprudenza in tema di reati edilizi (menzionando Cass. Sez. 3 n. 47263 del 25/9/2014, Russo), ricordando come il giudice dell'esecuzione investito della richiesta di revoca o di sospensione dell'ordine di demolizione delle opere abusive di cui all'art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001 in conseguenza della presentazione di una istanza di condono o sanatoria successiva al passaggio in giudicato della sentenza di condanna sia tenuto a esaminare i possibili esiti ed i tempi di conclusione del procedimento amministrativo e, in particolare: a) il prevedibile risultato dell'istanza e la sussistenza di eventuali cause ostative al suo accoglimento; b) la durata necessaria per la definizione della procedura, che può determinare la sospensione dell'esecuzione solo nel caso di un suo rapido esaurimento



La nozione di “recupero” è di difficile individuazione, trattandosi di termine che il legislatore ambientale utilizza, nel d.lgs. 152\06, in altri contesti<sup>69</sup>, ma che, come il ripristino dello stato dei luoghi, ha pacificamente finalità riparatorie.

Inoltre, mentre il secondo termine è riferito alla riconduzione dei luoghi al loro stato originario, riportandoli nelle stesse condizioni nelle quali si trovavano prima dell'azione delittuosa, il «recupero» implica un risultato diverso e di minore effetto, che pur non raggiungendo il risultato di ristabilire l'integrità e le funzionalità originarie dei luoghi, ne elimina comunque il degrado restituendoli all'uso.

Tale ipotesi trova conferma nel fatto che la norma prevede il ripristino (soluzione ritenuta, evidentemente, non sempre praticabile), quando sia tecnicamente possibile, utilizzando peraltro, anche in questo caso, termini generici che si prestano ad interpretazioni di comodo volte ad eludere l'obbligo<sup>70</sup>.

Sebbene, dunque, possa rinvenirsi una sostanziale coincidenza tra i riferimenti al “ripristino”, ancorché con oggetto differente (“*stato dell'ambiente*” in un caso e “*stato dei luoghi*” nell'altro), resta problematica l'assenza di alternative al ripristino nell'art. 452-*quaterdecies*, che prevedibilmente creerà problemi in sede di esecuzione della sentenza.

Le differenze riscontrate pongono, inoltre, l'ulteriore questione dell'applicabilità o meno del delitto di “omessa bonifica” sanzionato dall'art. 452-*terdecies* con riferimento agli obblighi impartiti dal giudice in caso di condanna o applicazione pena per il delitto di cui all'art. 452-*quaterdecies* che fa riferimento alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi, questione che sembra possa risolversi in senso affermativo sulla base delle considerazioni precedentemente svolte.

## **10. L'abusività della condotta ed il ruolo del giudice penale**

---

69 Ad es., con riferimento all'attività di gestione dei rifiuti, oppure in tema di emissioni in atmosfera nell'art. 277 con riferimento al recupero di COV prodotti durante le operazioni di rifornimento presso gli impianti di distribuzione di benzina

70 Come già avviene in tema di separazione di rifiuti illecitamente miscelati di cui all'art. 187, comma 3 d.lgs. 152\06 (la cui inadempienza è sanzionata dall'art. 255, comma 3 dello stesso decreto), imposto al trasgressore qualora sia “tecnicamente ed economicamente possibile”



Un'ultima menzione riguarda il fatto che l'art. 452-*quaterdecies* cod. pen. richiede, tra i requisiti della condotta, la sua "abusività" e tale riferimento ha determinato plurimi interventi della giurisprudenza e critiche della dottrina finalizzate alla corretta individuazione di tale concetto.

L'utilizzazione dell'avverbio "abusivamente" da parte del legislatore anche nella legge 68/2015 con riferimento ad alcuni delitti ambientali ha nuovamente richiamato l'attenzione su questo tema ed è stata proprio la giurisprudenza formatasi con riferimento al delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti che è stata utilizzata per chiarire il significato dell'avverbio "abusivamente" riferito ai "nuovi" delitti, offrendo una soluzione all'animato dibattito iniziato quando la legge del 2015 non era stata ancora pubblicata e se ne conoscevano soltanto le bozze<sup>71</sup>.

Rinviando ad altre note per una disamina più dettagliata della questione<sup>72</sup>, è sufficiente ricordare in questa occasione che, in estrema sintesi, l'abusività della condotta viene tra l'altro riconosciuta quando viene posta in essere in totale assenza di un titolo abilitativo, in difformità dallo stesso oppure in presenza di un titolo solo apparentemente valido ed efficace.

Tale ultima ipotesi è quella che desta maggiore interesse, perché implica l'individuazione dell'ambito entro il quale opera il potere/dovere del giudice penale nel valutare la validità ed efficacia del titolo abilitativo.

Si tratta, invero, di un caso non infrequente, dal momento che le attività illecite di maggior rilievo vengono solitamente svolte, come l'esperienza insegna, sotto una parvenza di piena legittimità, utilizzando la "copertura" solo formale di titoli abilitativi.

La questione è stata ripetutamente affrontata dalla giurisprudenza di legittimità con particolare riferimento alla disciplina urbanistica, che ha ripetutamente preso in considerazione il potere di accertamento del giudice penale dinanzi ad un provvedimento abilitativo che costituisce presupposto o elemento costitutivo di un reato seguendo un percorso interpretativo pressoché univoco che parte, dopo la sentenza "Giordano" delle Sezioni Unite<sup>73</sup>, dalla successiva sentenza

---

71 V., ad es. AMENDOLA *Delitti contro l'ambiente: arriva il disastro ambientale "abusivo"*; AMENDOLA *Ma che significa veramente disastro ambientale abusivo?*, nonché PALMISANO *Delitti contro l'ambiente, quand'è che un disastro si può dire 'abusivo'?* in *lexambiente.it*

72 RAMACCI *Prime osservazioni sull'introduzione dei delitti contro l'ambiente nel codice penale e le altre disposizioni della legge 22 maggio 2015 n. 68* in *Lexambiente.it* giugno 2015 e *Il "nuovo" art. 260 del D.Lgs. n.152/2006, vecchie e nuove questioni* in *Ambiente e Sviluppo* n. 3/2016

73 Cass. Sez. U, n. 3 del 31/1/1987, Giordano



“Borgia”, sempre delle Sezioni Unite<sup>74</sup> fino ad epoca recente<sup>75</sup>, resistendo peraltro ai vari tentativi di attribuire a singole decisioni un significato diverso da quello effettivo.

I principi enunciati con riferimento all'attività edilizia all'esito di un più approfondito dibattito hanno dunque trovato applicazione anche con riferimento ai delitti contro l'ambiente in genere e, da più tempo, a quello ora considerato dall'art. 452-*quaterdecies* cod. pen.

Come si è ricordato in altra occasione<sup>76</sup>, la giurisprudenza ha ritenuto qualificabile una condotta come “abusiva” quando si svolge continuativamente nell'inosservanza delle prescrizioni delle autorizzazioni, ravvisandosi tale evenienza non soltanto nella totale mancanza del titolo abilitativo, quando, cioè, si è in presenza di un'attività definibile come «*clandestina*», ma anche quando detto titolo sia scaduto o palesemente illegittimo e, comunque, non commisurato al tipo di rifiuti ricevuti, aventi diversa natura rispetto a quelli autorizzati<sup>77</sup>.

Dunque anche con riferimento ai delitti contro l'ambiente il requisito dell'abusività della condotta richiede al giudice penale l'individuazione di quelle situazioni di illegittimità che rendono l'atto abilitativo improduttivo di validi effetti, circostanza che può verificarsi non soltanto in caso di illiceità del provvedimento, come nel caso in cui il rilascio dello stesso sia conseguenza di un accordo corruttivo, ma anche quando l'atto sia connotato da illegittimità derivante dalla non conformità alla normativa che ne regola l'emanazione o alle disposizioni normative di settore.

Nel considerare la questione della validità ed efficacia dei titoli abilitativi, merita un cenno anche il fatto che il richiamato potere\dovere del giudice penale trova un limite nei provvedimenti giurisdizionali del giudice amministrativo passati in giudicato che abbiano espressamente affermato la legittimità del titolo<sup>78</sup>.

Tale limite, tuttavia, non si estende ai profili di illegittimità, fatti valere in sede penale, che non siano stati dedotti ed effettivamente decisi in quella amministrativa<sup>79</sup> e non opera neppure nel caso di giudicato amministrativo formatosi all'esito di una controversia instaurata sulla base di documentazione incompleta o che, comunque, si è fondata su elementi di fatto rappresentati in

---

74 Cass. Sez. U, n. 11635 del 12/11/1993, P.M. in proc. Borgia ed altri

75 V. da ultimo Cass. Sez. 3, n. 56678 del 21/9/2018 PM in proc. Iodice in questa Riv., n. 2\2019, pag. 83 con nota di DI LANDRO *Reati in tema di «assenza» di autorizzazione e responsabilità del titolare di autorizzazione: un problema ancora aperto*. V. anche, per i richiami ai precedenti, Cass. Sez. 3 n. 17866 del 29/3/2019, De Simone, non mass.

76 RAMACCI Il “nuovo” art. 260 del D.Lgs. n.152/2006, *vecchie e nuove questioni*, cit.

77 Cass. Sez. 3, n. 21030 del 10/3/2015, Furfaro ed altri, non massimata

78 Cass. Sez. III 21 agosto 2018, n. 38700, con richiami ai prec. V. anche, Sez. II 21 dicembre 2015, n. 50189

79 V., ex pl., Cass. Sez. III 14 luglio 2015, n. 30171



modo parziale o, addirittura, non rispondenti al vero<sup>80</sup>.

Anche in questo caso la giurisprudenza penale richiamata si è formata con riferimento alla disciplina urbanistica, ma i principi affermati possono senz'altro trovare applicazione nella materia dei rifiuti.

La verifica cui è chiamato il giudice penale e della quale si è appena detto deve evidentemente essere tenuta in considerazione anche nella fase delle indagini, al fine di raccogliere ogni utile elemento che consenta poi al giudice un'adeguata valutazione, considerando anche che, come l'esperienza insegna, il rilascio di un titolo abilitativo al di fuori dei casi stabiliti dalla legge o, comunque, invalido o inefficace rappresenta frequentemente il sintomo della sussistenza di altri reati (abuso d'ufficio, corruzione, falso etc.).

Analogo rilievo assume, nello svolgimento dell'attività investigativa, la corretta individuazione del mancato rispetto di specifiche discipline che caratterizzando una condotta come "abusiva", considerato che la giurisprudenza ormai pacificamente riconosce come rilevanti ai fini di tale classificazione anche condotte che violano disposizioni che hanno attinenza anche solo indiretta con la gestione dei rifiuti.

Ciò è avvenuto, in particolare, con i delitti contro l'ambiente introdotti dalla legge 68\2015 e, segnatamente con l'inquinamento ambientale<sup>81</sup>, sebbene anche con riferimento al delitto in esame siano state prese in considerazione, ad esempio, il mancato rispetto, in caso di spedizioni transfrontaliere di rifiuti, delle garanzie e delle formalità previste dagli Stati riceventi, quand'anche non membri Ocse (nella specie la Repubblica Popolare cinese);<sup>82</sup> l'inosservanza delle disposizioni in materia di scarti di origine animale<sup>83</sup>; la mancata rispondenza delle autorizzazioni ambientali alle BAT (Best Available Techniques)<sup>84</sup>.

---

80 Cass. Sez. III 22 giugno 2017, n. 31282 in Cass. Pen. n. 1\2018, pag. 122 con nota di SALVIANI *Le valutazioni del giudice penale in ordine alla legittimità di un atto amministrativo*

81 La giurisprudenza ha considerato rilevanti ai fini dell'abusività della condotta, ad esempio, l'inosservanza delle prescrizioni imposte in un progetto di bonifica (Cass. Sez. 3, n. 46170 del 21/9/2016, PM in proc. Simonelli); la mancanza di autorizzazione allo scarico di un depuratore (Cass. Sez. 3 n. 15865 del 31/1/2017, Rizzo; Sez. 3, n. 10515 del 27/10/2016 (dep. 2017), Sorvillo); l'esercizio di attività di pesca che, seppure non vietata, sia effettuata con mezzi non consentiti o da soggetti non abilitati (Cass. Sez. 3, n.18934 del 15/3/2017, Catapano ed altri); la captazione di acqua pubblica di un lago ad uso privato, in violazione dell'art. 17 R.D. n. 1775 del 1933 (Sez. 3, n. 28732 del 27/4/2018, Melillo); la pesca di corallo rosso in assenza di titolo abilitativo e con modalità vietate (Sez. 3 n. 9079 del 30/1/2020, Toriello)

82 Cass. Sez. 3, n. 27413 del 26/6/2012, Amendolagine, cit.; Sez. 3, n. 54703 del 9/11/2018, Di Cataldo

83 Cass. Sez. 3, n. 33088 del 7/9/2021, Leo

84 Cass. Sez. 3, n. 33089 del 7/9/2021, PM in proc. Giuliano